

Tribunale di Trento – Sezione civile
Sentenza 19 aprile 2016 n. 394

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Trento, sezione civile, composto dai seguenti magistrati:

dott. Roberto Beghini Presidente

dott. Giuseppe Barbato giudice rel.

dott.ssa Giuliana Segna giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 2120/12 del ruolo generale degli affari contenziosi civili promosso con ricorso depositato in data 4.7.2012

BE.DI., residente in Malè, Frazione (...) rappresentato e difeso dall'avv. Be.Po. per procura a margine della comparsa di costituzione depositata all'udienza del 14.4.2014

DA

RICORRENTE CONTRO

AG.RA., residente in Malè, Frazione (...) rappresentata e difesa dall'avv. Ma.Be. per procura in calce alla copia notificata del ricorso

CONVENUTA

Con l'intervento del Pubblico Ministero OGGETTO: separazione giudiziale.
FATTO E DIRITTO

Dopo la sentenza parziale n. 262/13 con cui è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi Be.Di. e Ag.Ra.,

la causa è stata rimessa in istruttoria per l'esame delle altre questioni dedotte negli allegati scritti difensivi: addebito della separazione, assegnazione della casa coniugale e assegno di mantenimento in favore della convenuta.

Va in primo luogo rilevato che, nel precisare le conclusioni, la convenuta ha fatto espresso riferimento a quelle rassegnate nella memoria depositata il 22.4.2013 ai sensi dell'art. 183, 6

co., n. 1 c.p.c., ove non figura più la domanda di assegnazione della casa coniugale, che deve, quindi, intendersi implicitamente rinunciata e, pertanto, non più compresa nel residuo thema decidendi, come peraltro evidenziato dalla stessa convenuta nella comparsa conclusionale (v. fine pag. 4).

La domanda di addebito formulata da Ag.Ra. non appare fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.

Nella prospettazione della convenuta la separazione sarebbe addebitabile al ricorrente per aver lo stesso, nel 2010, instaurato una relazione extraconiugale e

per aver tenuto nei suoi confronti comportamenti “irrispettosi” ingiuriosi “minatori” e “violenti”.

Il primo motivo di addebito non ha trovato alcun riscontro nell’acquisito materiale probatorio.

L’espletata attività istruttoria non ha, infatti, evidenziato oggettivi elementi di fattoda cui desumere l’effettiva sussistenza della dedotta violazione, da parte del ricorrente, dell’obbligo di fedeltà coniugale, di talché in parte qua la domanda in esame non può trovare accoglimento.

In ordine al secondo motivo di addebito deve si rilevare che, nel deporre in giudizio Na.Se., comandante della Stazione Carabinieri di Rabbi, ha ricordato di essersi recato nel marzo 2012 presso l’abitazione dei due coniugi su richiesta della Ag., la quale, nella circostanza gli riferì di essere stata colpita con un pugno dal marito.

Il teste ha altresì dichiarato di aver notato che la Ag. aveva un livido sul naso e che il Be., da lui interpellato, gli confermò di aver realmente colpito la moglie “in un momento di nervosismo”.

A sostegno della prospettazione della Ag. sovengono, inoltre, il verbale di denuncia – querela da lei presentata contro il marito per l’episodio in questione (v. doc. n. 4 di parte convenuta) e l’allegata certificazione medica attestante “un trauma contusivo al naso” (v. doc. n. 5 di parte convenuta).

Analoghe risultanze documentali sono rinvenibili in ordine ad altre due diverse aggressioni del Be. denunciate dalla convenuta, quella del 5 luglio 2011 allorché, secondo quanto esposto dalla stessa ai Carabinieri di Malè il successivo 14 settembre, il marito, dopo averla spinta contro una stufa, la colpì al volto, procurandole “piccola ferita escoriata del labbro superiore, lieve tumefazione laterale della guancia dx e della regione laterale del collo”, come attestato dall’allegato certificato medico (doc. n. 2); e quella dello stesso giorno della denuncia del 14 settembre, quando, in tesi, con una spinta contro il muro le provocò “contusione all’avambraccio dx, al versante esterno in prossimità del gomito dx, ecchimosi cutanea i, dolente alla digitopressione, altra escoriazione lineare al terzo medio distale dell’avambraccio sx”, come attestato da relativo certificato medico in atti (doc. n. 30).

Tenuto conto che sono stati oggetto di specifiche denunce alle forze dell’ordine, che le relative lesioni risultano documentate da adeguata certificazione medica, che non appaiono smentiti

da risultanze istruttorie di segno contrario, anche gli episodi del 5 luglio e del 14 settembre 2011 possono ritenersi sufficientemente provati.

Ciò nondimeno, ritiene il collegio che neppure sotto il profilo in esame ricorrono le condizioni per addivenire a una declaratoria di accoglimento.

Stando a quanto dichiarato il 14 settembre 2011 dalla stessa Ag. ai Carabinieri di Malè in occasione della querela presentata contro il marito, le

pregresse condotte violenti di quest'ultimo – quella del 5 luglio e quella dello stesso giorno della denuncia – si collocano in un periodo in cui i due coniugi avevano già deciso di separarsi.

Al riguardo la Ag. ebbe, infatti, ad affermare “premetto che dal mese di maggio 2011 è in corso la pratica di separazione da mio marito Be.Di.... con me convivente. Da quando è iniziata la causa, il suo comportamento nei miei confronti è diventato sempre più aggressivo...”.

Il che induce a ritenere che all'epoca della prima lesione oggetto di denuncia fosse già deflagrata la crisi matrimoniale, come peraltro può desumersi anche dalla deposizione della teste Be.Do. (figlia della coppia), la quale ha riferito “molto spesso ho avuto modo di assistere a litigi fra i miei genitori. Sono anni che litigano, almeno da sette – otto. Litigano anche per ragioni futili, probabilmente non hanno caratteri compatibili; nonché dai verbali di ricezione di querela orale (doc. n. 22 e n. 24 di parte ricorrente) presentate il 3.12.2011 e il 3.1.2012 dal Be., il quale, nel denunciare “le continue offese ed insulti che gli avrebbe rivolto la moglie e la lesione a un occhio asseritamente causatale dalla stessa con il lancio di un accendino, dichiarò, per quanto qui rileva, di vivere da tempo (circa sei anni secondo quanto riportato nel primo verbale) “da separato in casa” e di attendere l'esito della “causa di separazione”.

Pertanto, le condotte aggressive del Be. poste dalla Ag. a fondamento della domanda di addebito, seppure effettivamente provate (alla luce dell'allegata documentazione medica e della menzionata deposizione testimoniale di Na.Se.) e ovviamente riprovevoli, in quanto lesive di beni e diritti fondamentali della persona, non appaiono però valorizzabili ai fini per cui si procede, in quanto – essendo, come detto, temporalmente collocabili in un periodo in cui i due coniugi avevano già iniziato “Le pratiche della separazione”, dunque quando verosimilmente la convivenza era, di fatto, già divenuta intollerabile, non appaiono in grado di assurgere a causa efficiente della compromissione del rapporto matrimoniale e, quindi, della separazione.

Per quanto, invece, attiene alle questioni patrimoniali, deve rilevarsi che il ricorrente, titolare di ditta individuale dedita al commercio di bestiame, nei quattro anni di imposta anteriori all'introduzione del presente giudizio, quindi tra il 2008 e il 2011, ha conseguito dalla detta attività un reddito annuo imponibile medio di poco superiore a Euro 98.100,00, pari, al netto delle imposte, a circa Euro 63.000,00, importo che corrispondeva a un reddito mensile medio di Euro 5.250,00.

Nei primi due anni di causa, quindi negli anni di imposta 2012 e 2013, il Be. (che prima dell'introduzione del presente giudizio, ma quando era già in corso la crisi coniugale, ha donato alle due figlie beni immobili, il cui valore, secondo la perizia di stima della convenuta, era pari a circa Euro 700.000,00 e al figlio la somma di Euro 600.000,00, oltre

ad alienare a terzi altro immobile al prezzo di Euro 260.000,00 – v. doc. nn. 21, 26 e 27 di parte convenuta) ha, invece, dichiarato redditi imponibili pari, rispettivamente, a Euro 61.889,00 e Euro 65.651,00, dunque significativamente inferiori alla media di quelli dei quattro anni precedenti e corrispondenti, al netto delle imposte, a un reddito annuo, rispettivamente, di Euro 39.092,00 e di Euro 40.992,00, quindi, a un reddito medio mensile di Euro 3.194,00 per il 2012 e di Euro 3.348,00 per il 2013.

L'ultima dichiarazione dei redditi versata in atti, quella del 2015 relativa all'anno di imposta 2014, attesta, invece, un reddito imponibile pari a zero, risultando il reddito complessivo di Euro 28.172,00 inferiore agli oneri deducibili di Euro 38.189,00 – di cui Euro 17.389,00 per contributi previdenziali e assistenziali e Euro 15.800,00 per assegno al coniuge -, il che sta a significare che, senza considerare le somme dovute alla convenuta, il reddito imponibile sarebbe stato pari a Euro 10.783,00 (previa detrazione anche dell'importo di Euro 345,00 relativo a "deduzione per abitazione principale").

Al riguardo, deve comunque evidenziarsi che, stando a quanto riportato nella detta dichiarazione 2015, nell'anno d'imposta 2014 il volume d'affari della ditta Be. è risultato pari a Euro 1.325.175,00, dunque superiore a quello dell'anno di imposta 2013 (= Euro 1.170.803,00) e a quello dell'anno di imposta 2012 (= Euro 1.094.488,00); che nell'anno di imposta 2014 è riscontrabile un incremento dei ricavi delle vendite, complessivamente pari a Euro 1.314.835,00, rispetto agli importi di Euro 1.094.488,00 ed Euro 1.168.984,00 riferibili ai due anni di imposta precedenti; che anche il valore della produzione riportato nella dichiarazione 2015, pari a Euro 181.223,00, è maggiore dei valori indicati nelle due dichiarazioni precedenti (Euro 103.714,00 per l'anno di imposta 2012 ed Euro 129.918,00 per l'anno di imposta 2013); che risultano parimenti in aumento, rispetto ai due anni precedenti, i valori relativi al patrimonio netto (Euro 637.194,00 per l'anno di imposta 2014, a fronte di Euro 546.805,00 e 630.132,00, rispettivamente, per gli anni di imposta 2012 e 2013) e ai crediti verso clienti (Euro 1.211.398,00 per il 2014, Euro 784.927,00 per il 2012 e Euro 1.086.594,00 per il 2013).

In difetto di elementi di prova di segno contrario, può, dunque, presumersi che la potenziale redditività della ditta individuale del ricorrente, seppure attenuatasi rispetto al recente passato, allo stato non sia certo significativamente e irrimediabilmente compromessa (stando ai dati di bilancio riportati nelle allegate dichiarazioni fiscali, al termine dell'anno di imposta 2014 il valore del patrimonio netto era pari a Euro 637.194,00, importo maggiore di quello riportato nelle due precedenti dichiarazioni fiscali; inoltre nel 2014 il complessivo ammontare dei crediti verso clienti, pari a Euro 1.211.398,00, era di gran lunga superiore ai debiti, pari a circa Euro 650.000,00), e che la flessione registrata nell'anno di imposta 2014 in relazione al reddito sia stata

del tutto episodica, si da non assurgere a elemento sintomatico di una irreversibile crisi economico – finanziaria.

Ai fini per cui si procede non può, dunque, assumersi come esclusivo termine di riferimento il solo negativo dato del reddito imponibile attestato nell'ultima dichiarazione fiscale, atteso che, come sopra evidenziato, la maggior parte dei valori ivi riportati, valutati in uno alle

risultanze delle precedenti dichiarazioni, appaiono rappresentativi di una realtà aziendale ancora connotata da una certa capacità produttiva, dunque in grado di costituire una significativa componente attiva del patrimonio del ricorrente.

Tenuto conto poi che non viene in rilievo un reddito da lavoro di ammontare più o meno stabile, quale può essere quello per lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato, appare fondato considerare, come espressione della capacità reddituale del Be., non già il solo reddito oggetto dell'ultima dichiarazione fiscale disponibile, ma la media dei redditi degli ultimi cinque anni, che costituisce un arco di tempo ragionevole per limitare l'effetto della variabilità tipica dei redditi da attività d'impresa e anche di eventuali strategie elusive in funzione del presente giudizio.

Pertanto, prendendo in considerazione i redditi del Be. degli anni di imposta dal 2010 al 2014, al netto delle imposte e degli assegni pagati al coniuge, risulta un reddito mensile medio di poco inferiore a Euro 4.000,00.

Alla luce dei rilievi svolti può, quindi, ritenersi che tuttora persista un'apprezzabile disparità patrimoniale fra i due coniugi in favore del Be., visto che, stando alle allegate dichiarazioni fiscali, la convenuta (che, con il marito è comproprietaria della casa coniugale) non ha mai tratto significative risorse pecuniarie dall'attività di coadiuvante dell'azienda agricola del figlio.

I mezzi di cui attualmente dispone la Ag. (le cui condizioni soggettive, di cinquantaseienne priva di specifiche capacità professionali, non le consentono certo un'agevole collocazione sul mercato del lavoro, tanto più se si considera la problematica congiuntura economica) non risultano, dunque, tali da consentirle di godere di un tenore di vita analogo a quello che avrebbe potuto avere in caso di prosecuzione della convivenza coniugale, dovendo questo essere individuato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche della coppia (che nel caso di specie era di apprezzabile entità ove si tenga conto della consistenza del pregresso patrimonio immobiliare del ricorrente, delle sue entrate annuali e dei beni donati ai figli), e quindi considerando tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (v. Cass. n. 20638/04; Cass. n. 10210/05).

In sostanza, venendo in rilievo sul punto in questione il tenore di vita riferibile alla fascia socio – economica consona alle rilevanti potenzialità economiche dei

coniugi (secondo diffuso orientamento giurisprudenziale non va, infatti, considerato quello eventualmente all'insegna del risparmio in concreto goduto dalla coppia, ritenendosi quindi irrilevante che prima della separazione il richiedente l'assegno abbia tollerato, subito o comunque accettato un tenore di vita inferiore rispetto a quello possibile o anche concordato particolari criteri di suddivisione delle spese familiari e di disposizione dei redditi personali residui; v. Cass. n. 18547/06; Cass. n. 10210/05), ed essendo nel caso di specie evidente l'inadeguatezza delle attuali risorse finanziarie della Ag. in relazione al detto termine di riferimento, nonché il divario tra i mezzi a disposizione di ciascun coniuge, va ritenuta fondata in punto di an la domanda della convenuta.

Considerato poi, da un lato, che, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, occorre valutare non soltanto il reddito documentato nelle dichiarazioni fiscali, ma anche tutti gli altri elementi di ordine economico in grado di incidere sulle condizioni delle parti e che, stando a quanto consta, la convenuta tuttora risiede nella casa coniugale, sicché non è gravata da oneri di locazione; e tenuto conto, dall'altro, della durata del matrimonio, del presumibile apporto offerto dalla Ag. al benessere familiare, del regime fiscale relativo all'assegno di mantenimento (che costituisce un importo soggetto a tassazione per il beneficiario e, invece, detraibile dal reddito imponibile per l'onerato), il collegio ritiene congruo quantificare il contributo mensile dovuto dal Be. per il mantenimento della moglie nella somma di Euro 850,00.

Il ricorrente è, dunque, tenuto a versare alla convenuta, entro il giorno 5 di ogni mese, su conto corrente intestato alla stessa, la somma di 6 850,00 (da rivalutare annualmente in base agli indici Istat).

Stante la reciproca soccombenza vi è ragione di compensare interamente le spese di lite. P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto – con ricorso depositato in data 4.7.2012 – da Be.Di. nei confronti di Ag.Ra., così provvede: rigetta la domanda di addebito formulata dalla convenuta; pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare (entro il giorno 5 di ogni mese) alla convenuta (su conto corrente intestato alla stessa) l'importo di Euro 850,00 (da rivalutare annualmente in base agli indici Istat); compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Trento il 4 aprile 2016. Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2016.